

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2010	Numero: 37173	Sezione: III
------------	---------------	--------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	<input checked="" type="checkbox"/> pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso:				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro:				
Quantum: Euro 600,00 di ammenda				
Gradi precedenti				
1° Grado: Il Tribunale di Paola, sez. dist. di Scalea, con sentenza del 13.11.2009, revocava il decreto penale di condanna n. 293/07, e dichiarava B.G. colpevole del reato ascritto condannandolo, concesse le attenuanti generiche, alla pena di Euro 600,00 (seicento) di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.				
2° Grado: no				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

Infortunio	Malattia	<input checked="" type="checkbox"/> Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	Danno materiale	<input checked="" type="checkbox"/> Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	Morte		

Fattispecie

Non aveva effettuato regolari manutenzioni all'impianto di messa a terra e nemmeno sottoposto lo stesso alla prescritta verifica periodica dall'ARP ACAL od organismi individuati dal Ministero delle Attività produttive

Soggetto leso

Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro: Salute & Sicurezza
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	Fabbrica	Ufficio	<input checked="" type="checkbox"/> Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato la continuità normativa tra le fattispecie contravvenzionali della previgente disciplina di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed il testo unico di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008 che, con riferimento alla specifica condotta contestata all'imputato, ha in particolare riprodotto agli artt. 80-87 la normativa di prevenzione relativa ad impianti ed apparecchiature elettriche (Cass. pen., sez. 3 ^a , 07-05-2009, n. 29543; Cass. pen., sez. 3 ^a , 28-01-2009, n. 13533.; Cass. pen., sez. 3 ^a , 10-10-2008, n. 41367).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

<input checked="" type="checkbox"/> Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile		
Annullamento:	<i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.